

(N. 1252-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1950 (V. Stampato N. 890)

modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1950

modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1950 (V. Stampato N. 890-B)

d'iniziativa dei Deputati TURCHI e GHISLANDI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GENNAIO 1951

Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente comma dopo il quinto comma dell'articolo 314:

« Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - alla infanzia bisognosa

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 314-bis. — « Le spese per l'assistenza all'infanzia bisognosa sono di pubblica utilità e possono essere iscritte in bilancio dai comuni anche al di fuori dei limiti dell'articolo precedente, a condizione che, trattandosi dei Comuni che eccedono i limiti normali delle sovrimposte od anche il secondo limite, le spese

e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'O. M. I. e al patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri enti pubblici ».

medesime non superino il 5 per cento delle entrate effettive ordinarie.

« Tali spese vanno erogate in misura non inferiore al 30 per cento mediante contributo al patronato scolastico locale e, per la parte restante: cinque sesti agli Enti comunali assistenza ed un sesto al Comitato locale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.